

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CACCIA E PESCA 26 settembre 2012, n. 312

Reg. (CE) n. 1198/2006 Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 - Asse IV - Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca". Approvazione Schema di convenzione tra Regione Puglia e Gruppo d'Azione Costiero "Gargano Mare".

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO CACCIA E PESCA**

Il giorno 26 settembre 2012, in Bari, nella sede della Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Caccia e Pesca, Via Paolo Lembo, n. 38/F, è stata adottata la presente determinazione

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009. n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali- in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata sugli atti d'ufficio dal responsabile dell'Asse IV - Misura 4.1 - "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" del P.O. FEP 2007/2013, dott.ssa Angela Maria Carmela AGRESTI, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Pesca dott. Angelo MARINO, dalla quale emerge quanto segue;

Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al FEP;

Visto il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commis-

sione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006;

Visto il Reg. (CE) n. 1249 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica il Reg. (CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al FEP;

Visto il Vademecum FEP della Commissione europea del 26 marzo 2007;

Visto il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca - luglio 2007;

Visto il Programma Operativo Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia, approvato dalla Commissione con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013;

Visto l'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 tra il Mi.P.A.A.F./Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza del 18 settembre 2008. Pubblicato sul supplemento ordinario n. 260 alla G.U. n. 278 del 27.11.2008;

Viste le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 del 20 maggio 2009. adottate con Decreto direttoriale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (MIPAAF) n. 50 del 09 settembre 2009;

Visti i Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti, approvati con DD della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (MIPAAF) n. 21 del 26 marzo 2010;

Visti i Criteri di selezione per la concessione degli aiuti, approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del 1° ottobre 2010;

Vista la Nota metodologica per l'attuazione dell'Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per l'attuazione delle iniziative di cui trattasi è stata già impegnata con le D.D.S. n. 12 del 31/01/11 e DDS n. 14 del 06/02/2012, la somma complessiva di euro 1.970.000,00 quale quota pubblica. Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa e che qui s'intende integralmente richiamato;
- di approvare lo schema di convenzione (allegato 1) composto da n. 21 facciate parte integrante della presente Determinazione;
- di sottoscrivere la convenzione da stipularsi tra il Dirigente Regionale del Servizio Caccia e Pesca, nonché Referente Autorità eli gestione ed il rap-

presentante legale del GAC GARGANO MARE Scarl di Manfredonia FG;

- di dare atto che il GAC a partire dalla data della sottoscrizione dell'allegata convenzione, deve dare avvio alle attività del PSC;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto:

- è redatto in un unico originale;
- è composto da n. 5 facciate;
- sarà conservato e custodito agli atti del Servizio Caccia e Pesca, sotto la diretta responsabilità del Dirigente dello stesso Servizio;
- sarà inviato in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale ed all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari;
- sarà reso pubblico, mediante affissione all'Albo del Servizio Caccia e Pesca nel rispetto della normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio Referente
Autorità di Gestione FEP
Dr. Giuseppe Leo

Il Revisore PO FEP 2007/2013
P.A. Enrico Armentano

ALLEGATO n. 1

CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO

fra

REGIONE PUGLIA

C.F. 80017210727

Assessorato alle Risorse Agroalimentari**Area Politiche per lo Sviluppo Rurale****Servizio Caccia e Pesca**

Via Paolo Lembo,38/F

70126 BARI

rappresentata dal dott. Giuseppe Leo - Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, in qualità di Referente
Autorità di Gestione PO FEP 2007/2013

e

Gruppo d'Azione Costiero (GAC) GARGANO MARE SCARL**Zona di Pesca Manfredonia, Monte S.Angelo, Mattinata, Vieste, Zapponeta, Margherita di Savoia**

P.IVA 03800210712

SEDE Manfredonia Via Cala del Fico, 28 Cap 71043rappresentato dal Legale rappresentante Dott. Nunzio Stoppiello**Codice di progetto:** 02/SZ/2011

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2012, presso la sede della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Caccia e Pesca – Bari, Via Paolo Lembo, n. 38/F, sono convenuti:

la Regione Puglia (C.F.: 80017210727), Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Caccia e Pesca, rappresentata dal Dr. Giuseppe Leo - Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, in qualità di Referente Autorità di Gestione (di seguito RAdG) pro tempore per l'attuazione PO FEP 2007-2013, elettivamente domiciliato per la carica presso gli Uffici della Regione Puglia, con sede in Bari Via Paolo Lembo, n. 38/F CAP 70126

e

il Gruppo di Azione Costiera (di seguito GAC) denominazione Gargano Mare Scarl rappresentato dal dott. Nunzio Stoppiello, C.F./P. IVA del G A C: 03800210712, in qualità di legale rappresentante pro tempore, (ovvero) in forza dei poteri conferiti con atto 3710/1T del 19/08/2011 , elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale, sita in Manfredonia – via Cala del Fico, 28 - 71043.

Premesso che:

- 1) Il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, agli artt. 43, 44 e 45 stabilisce l'ambito d'intervento dell'Asse IV, finalizzato a sostenere lo

sviluppo sostenibile delle zone di pesca, nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca;

2) Il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006, agli artt. 21-25 stabilisce l'ambito di applicazione dell'Asse IV, modificato dall'ultimo Reg. (CE) 1249/2010;

3) Il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca comprende la strategia di attuazione della politica comunitaria della pesca sul territorio nazionale;

4) Il Vademecum F.E.P. della Commissione Europea contiene gli orientamenti per la predisposizione dei Programmi Operativi;

5) La Commissione Europea con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, ha approvato il Programma Operativo Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia;

6) Il Programma Operativo è stato oggetto di modifica di cui all'art. 18, comma 2 del Reg. (CE) n. 1198/2006, approvato nel corso del Comitato di Sorveglianza del 16/12/2011 ed inviato ufficialmente alla Commissione Europea in data 21/12/11;

7) Ai sensi degli articoli 57 e 58 del Reg. (CE) n. 1198/2006 sono state designate le Autorità finalizzate a garantire l'efficacia e la corretta esecuzione del Programma Operativo FEP 2007-2013, nonché il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo. Tali autorità sono: Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit;

8) Ai sensi dell'art. 58, par. 2 l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione hanno designato gli Organismi intermedi per espletare, mediante formale convenzione, una parte o totalità dei compiti dell'Autorità di gestione sotto la responsabilità di dette Autorità;

9) La Regione Puglia svolge il ruolo di Organismo Intermedio (O.I.), Referente dell'AdG del PO FEP ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006, come da convenzione stipulata in data 01 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 498/2007;

10) La Regione Puglia svolge le funzioni delegate di cui all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006;

11) L'Accordo Multiregionale, stipulato in data 18 settembre 2008 e modificato il 22/02/12, tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni obiettivo convergenza e obiettivo fuori convergenza, inerente l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca nell'ambito del Programma operativo 2007-2013, annovera tra le funzioni delegate l'attuazione dell'Asse IV del FEP "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca";

12) Ai sensi dell'art 3 dell'Accordo Multiregionale, l'AdG e la Regione Puglia, formalmente delegata, sono responsabili, ognuno per le proprie competenze, della gestione e attuazione del Programma Operativo secondo il principio di una solida gestione finanziaria e, in particolare, dell'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006;

13) L'attuazione e la gestione del PO FEP sono svolte in Italia mediante l'utilizzo del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito indicato come SIGC) nell'ambito del SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura). Ne consegue che l'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006 deve essere svolta secondo le procedure e le funzionalità previste dal SIGC;

14) Ogni Stato Membro nonché le Autorità da esso individuate nell'ambito del FEP, sono responsabili anche finanziariamente di tutte le attività svolte comprese quelle eventualmente delegate agli O.I.;

15) La Regione con la D.G.R. n. 1149 del 30/06/09 ha approvato il “Piano di attuazione regionale del Programma Operativo (PO) 2007/2013 della Pesca (FEP) – Organigramma gerarchico dell’Organismo intermedio(O.I.)/Regione Puglia – Individuazione delle strutture e nomina referenti regionali e responsabili di misura”;

16) Con il D. M. n. 50 del 20/05/2009- sono state definite le linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del P.O. FEP 2007-2013;

17) La Regione Puglia con DD n 82 del 03/11/2010 ha adottato il Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEP 2007/2013, in conformità con il Manuale delle procedure e dei controlli dell’AdG e validato dall’AdG in data 16/11/2010. In data 20/02/12 è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza la Nota metodologica sull’attuazione Asse IV- Sviluppo sostenibile della zone di pesca;

18) In data 31/01/2011 la Regione ha approvato con DD n. 12 l’Avviso pubblico per la selezione dei GAC e dei Piani di Sviluppo Costiero (PSC), a valere sulla misura 4.1 del PO FEP 2007/2013, pubblicato sul BURP del 24 febbraio 2011 n. 29 e successive proroghe;

19) Il GAC ed il relativo PSC è stato rispettivamente selezionato ed approvato con D.D.S n 92 del 21/06/12, nei termini del quale il GAC Gargano Mare Scarl risulta ammesso a finanziamento per un importo totale pari ad € 2.336.000,00 di cui € 1.970.000,00 quale quota pubblica ed € 366.000,00 quale quota privata, come risulta dal piano finanziario contenuto nel PSC medesimo;

Considerato che:

1) ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del Reg. (CE) n. 1198/2006 e degli artt. 21-25 del Reg. CE 498/2007 il PO FEP può finanziare, con portata sperimentale, azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca ammissibili nel quadro di una strategia globale di sostegno all’attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche;

2) l’attuazione della misura 4.1 – asse IV “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” del PO FEP 2007/2013 - prevede la selezione dei GAC e dei relativi Piani di Sviluppo Costiero (PSC);

3) in qualità di soggetto deputato all’attuazione del PSC di cui all’Asse IV del PO FEP 2007/2013, oltre che possibile beneficiario delle azioni a titolarità diretta del PSC, il GAC è tenuto al rispetto degli adempimenti stabiliti dai regolamenti comunitari di settore Reg. (CE) n. 1198/2006 e Reg. (CE) n. 498/2007, nonché norme attuative discendenti adottate a livello comunitario, nazionale e regionale, al mantenimento per tutta la durata della convenzione dei requisiti di ammissibilità prescritti per la partecipazione all’avviso pubblico, (D.D. n. 12 del 31/01/11) al finanziamento maggioritario di operazioni condotte dal settore privato, oltre che all’applicazione di procedure trasparenti di selezione delle operazioni finalizzate ad evitare l’insorgere di conflitti di interesse, così come riportato al punto 3.2.3 “Conflitti di interesse” pag 33 della Guida pratica dell’Asse IV approvato dal Mi.P.A.A.F .

4) al fine di dare efficacia ed efficienza alla spesa pubblica attivabile tramite i GAC e, di renderla compatibile con i vincoli, relativi al disimpegno imposti dalle norme comunitarie, è necessario procedere:

- alla pianificazione annuale dell’avanzamento di spesa in funzione del rispetto, anche da parte del GAC, della regola del disimpegno automatico (n+2);
- alla determinazione dei rapporti tra l’avanzamento della spesa a valere sulla misura j “Spese operative dei Gruppi” e l’avanzamento della spesa a valere su tutte le altre misure del PSC, con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia delle spese di gestione del GAC;

5) il GAC, in qualità di soggetto attuatore del proprio PSC nel territorio di competenza, provvede ad attivare le misure/azioni ivi contemplate ed a selezionare ed a gestire le operazioni nel pieno rispetto delle disposizioni generali del PO FEP 2007/2013, nonché di quelle specifiche dell'asse IV, delle rispettive misure ed ad osservare la normativa, i regolamenti ed il Manuale delle procedure di attuazione;

7) è necessario individuare ruoli, funzioni, obblighi e responsabilità delle Parti.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Disposizioni generali)

Le premesse e i considerato sono parte integrante e sostanziale del presente atto così come gli atti e i documenti richiamati in premessa, se pur non materialmente allegati, sono noti alle parti e costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

Art. 2

(Oggetto e finalità della Convenzione)

La presente convenzione è finalizzata a dare piena attuazione al Piano di Sviluppo Costiero (PSC) del GAC Gargano Mare Scarl, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie ad esso assegnate. Disciplina, inoltre, il rapporto tra la Regione Puglia e il GAC per l'attuazione delle funzioni ad esso delegate.

Pertanto, con la presente la Regione Puglia delega al GAC Gargano Mare Scarl, che dichiara di accettare, con riferimento all'attuazione della misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" ed in particolare del PSC, l'esercizio delle funzioni specificate al successivo art. 7.

Le funzioni sono esercitate dal GAC mediante il pieno utilizzo del SIGC e nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite in seno alla Cabina di regia del PO FEP 2007-2013 e sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli, al fine di assicurare omogeneità sull'intero territorio nazionale delle procedure amministrative di gestione e controllo, trasparenza e chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità, gestione dei conflitti di interesse, procedure di tracciabilità ed archiviazione dei documenti e modalità di amministrazione dei fondi pubblici gestiti.

Art. 3

(Durata della Convenzione)

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione degli adempimenti relativi al periodo di programmazione 2007/2013 del PO FEP, prevista per il 31/12/2015, salvo proroghe.

Art. 4

(Definizioni)

AdC: Autorità di Certificazione del PO FEP 2007-2013, individuata in AGEA – Organismo pagatore nazionale;

AdG: Autorità di Gestione del PO FEP 2007-2013, individuata in seno alla DG Pesca e Acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Cabina di Regia: Organismo previsto dal PO FEP 2007-2013 ed istituito nell'ambito dell'Accordo Multiregionale, finalizzato a garantire una coerente ed omogenea esecuzione sul territorio nazionale delle misure previste dal PO;

GAC: Gruppo di Azione Costiero operante sul territorio, selezionato nell'ambito della misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" del PO FEP 2007-2013;

Intervento a bando: un progetto attuato nell'ambito del PSC, selezionato tramite avviso pubblico, i cui beneficiari sono soggetti pubblici e privati del territorio di riferimento del GAC;

Intervento a gestione diretta: un progetto attuato nell'ambito del PSC, il cui beneficiario è il GAC;

Irregolarità: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza pregiudizio sul bilancio generale dell'Unione Europea, mediante l'imputazione di spese ingiustificate sul bilancio generale;

Misura/Azione: una serie di operazioni finalizzate all'attuazione di un Asse prioritario;

Operazione: un progetto attuato da uno o più beneficiari nell'ambito della Misura/Azione del PSC, che consente la realizzazione degli obiettivi della Strategia di sviluppo costiero a cui si riferisce;

Organismo intermedio (OI): qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

Programma Operativo (PO): un documento elaborato dallo Stato membro e approvato dalla Commissione contenente una serie coerente di Assi prioritari da realizzare con l'aiuto del FEP;

PSC: Piano di Sviluppo Costiero, approvato nell'ambito della misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" del PO FEP 2007-2013;

RAdC: Referente Regionale dell'Autorità di Certificazione;

RAdG: Referente Regionale dell'Autorità di Gestione;

RdM: Responsabile di Misura;

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo del FEP 2007-2013;

SIPA: Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura.

Art. 5

(Misure del PSC)

La Regione individua il GAC quale "soggetto attuatore" del PSC nel proprio territorio, attraverso la gestione delle misure secondo le modalità ed i contenuti del PSC stesso.

Il GAC assume, quindi, impegni ed obblighi con particolare osservanza:

- delle norme regolamentari, delle disposizioni nazionali e regionali e delle procedure riportate nei Manuali e nelle Linee Guida (di cui alle premesse);
- della programmazione finanziaria e degli obiettivi di spesa annuale del PSC, con riferimento alle risorse finanziarie pubbliche e private.

Il GAC si impegna, inoltre, a dare attuazione alle misure i "Acquisizione di competenze, preparazione ed attuazione della strategia di sviluppo locale", j "Spese operative dei Gruppi" e h "Cooperazione transnazionale e interregionale", di cui è diretto beneficiario.

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il RAdG ed il GAC, ognuno per quanto di propria competenza, garantiscono la conformità alla regolamentazione comunitaria e nazionale, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari dell'Unione Europea e dell'Erario Nazionale.

Art. 6**(Risorse finanziarie)**

L'ammontare delle risorse finanziarie totali allocate sull'Asse IV dalla Regione è di € 13.507.010,71 di cui pubbliche € 11.762.125,00. Parte di detto importo del valore di € 1.970.000,00 è destinato a finanziare gli interventi previsti all'interno del PSC del GAC Gargano Mare Scarl.

Tale importo deve essere utilizzato per finanziare operazioni attuate dal GAC in qualità di beneficiario finale (gestione diretta) e le operazioni attuate da beneficiari pubblici e privati del territorio, selezionati tramite bandi pubblici o altra procedura selettiva.

La spesa dovrà essere effettuata in conformità alla dotazione finanziaria programmata per ciascuna annualità nell'ambito del PSC.

Art. 7**(Funzioni delegate al GAC)**

1) Il GAC con riferimento alle misure ed alle operazioni previste nell'ambito del PSC, esercita le funzioni di cui all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006, di seguito indicate:

- a) in conformità alle procedure dell'OI e con il pieno utilizzo del SIGC e del SIPA, qualora definito dal MiPAAF, in base a quanto previsto dal PSC approvato, mette in atto e stabilisce per le misure e/o azioni di competenza, i criteri e le modalità attuative, i requisiti per l'ammissione al cofinanziamento, nonché le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di finanziamento presentate ed al monitoraggio finanziario attraverso l'utilizzo di un software per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale che sarà reso disponibile al GAC;
- b) presenta al RA dG presso il Servizio Caccia e Pesca -Regione Puglia gli schemi dei bandi o degli altri atti programmatori, insieme ai criteri di selezione al fine del conseguimento del parere di conformità da parte della Regione;
- c) riceve, archivia e conserva le domande di finanziamento e ne verifica la regolarità amministrativa;
- d) svolge l'attività d'istruttoria e selezione delle operazioni, tramite una Commissione di selezione, anche a carattere interGAC, nominata dal C.d.A del GAC e composta da almeno tre componenti, relative alle domande di finanziamento a valere sulle misure/azioni a bando, destinate ai beneficiari dei finanziamenti diversi dal GAC, conformemente ai criteri applicabili al PO FEP 2007/2013, qualora facciano riferimento a misure/azioni omologhe a quelle previste nei primi 3 assi del PO stesso ed ai criteri di selezione definiti nel bando. Garantisce, inoltre, che le operazioni siano attuate conformemente alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione. Verifica il rispetto dei requisiti di ammissione al cofinanziamento;
- e) riceve le domande di pagamento e verifica che la documentazione presentata sia conforme a quella richiesta;
- f) nell'ambito dei controlli delle operazioni da cofinanziare e prima che la Regione autorizzi il pagamento agli aventi diritto, il GAC deve fornire il supporto necessario alla Regione per tutte le attività di verifica e controllo sulle domande di pagamento propedeutiche agli atti di erogazione dei pagamenti, finalizzate a verificare che le spese dichiarate dai beneficiari siano reali;
- g) segnala alla Regione Puglia eventuali problematiche connesse all'attuazione del PSC, proponendo le possibili soluzioni;

- h) svolge i controlli su tutte le misure del PSC e predispone le piste di controllo che saranno oggetto di valutazione con la Regione Puglia;
- i) effettua la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai controlli svolti;
- j) garantisce l'immissione, nell'ambito delle funzionalità del SIGC, di tutti i dati e della documentazione relativa a ciascuna operazione cofinanziata per assicurare le successive attività di gestione finanziaria, di sorveglianza, di verifica, di audit e di valutazione;
- k) garantisce il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 51 del Reg. (CE) n. 1198/2006 ed, in particolare, provvede affinché i beneficiari vengano informati circa le condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione ammessa a cofinanziamento, il piano di finanziamento, il termine per l'esecuzione, nonché i dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati per accedere al cofinanziamento;
- l) gestisce gli eventuali contenziosi concernenti le operazioni finanziate, su questioni che sorgono nell'ambito della propria competenza;
- m) fornisce i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, o secondo le specifiche richieste dei Servizi della Commissione, dell'AdG e della Regione Puglia;
- n) archivia tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ed a tutti gli atti attinenti i controlli svolti da parte degli organismi preposti, corrispondenti al PSC da tenere a disposizione delle Autorità del Programma, della Commissione e della Corte dei Conti europea in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria e in materia di conservazione degli atti e ne assicura l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo;
- o) assicura, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 57, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006, attraverso la separazione delle funzioni ivi prescritta. Assicurare, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 39, comma 5, del regolamento (CE) n. 498/2007, nel rispetto della separazione delle funzioni;
- p) trasmette alla Regione tutti i documenti eventualmente richiesti atti a consentire un controllo qualitativo dell'attuazione del PSC;
- q) garantisce il supporto tecnico-logistico per le verifiche ed i sopralluoghi svolti da soggetti deputati ai controlli della Regione.

2) Fermo restando che l'AdG è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti della Commissione Europea e che, allo stesso modo, il RAdG è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti dell'AdG dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate, anche il GAC è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti del RAdG dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate.

Art. 8

(Responsabilità ed impegni della Regione)

Come previsto dagli articoli 58 e 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006 la Regione Puglia, in qualità di Organismo intermedio/Referente Autorità di Gestione delegato dall'Autorità di Gestione del Programma è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione ed attuazione dell'Asse IV.

La Regione Puglia, svolge pertanto le seguenti funzioni:

- a. Informa i GAC sugli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Asse IV del PO FEP;

- b. Per le azioni a bando: verifica ed effettua l'esame di conformità dei bandi predisposti dai GAC ed esprime parere sui bandi. In caso di parere positivo il GAC potrà procedere all'emanazione del bando. In caso di parere non conforme il GAC dovrà rielaborare il bando seguendo le indicazioni dettate dalla Regione;
- c. Per le azioni a gestione diretta del GAC: verifica ed approva i progetti esecutivi con i contenuti di dettaglio, inerenti tutte le fasi di attuazione degli interventi finanziabili, entro un termine di 30 giorni dalla presentazione del progetto;
- d. Assicura il flusso di informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, relazionandosi con i GAC;
- e. Riceve dai GAC le graduatorie relative ai bandi pubblicati;
- f. Svolge le attività di controllo sulle domande di finanziamento e di pagamento svolte dal GAC attraverso la commissione di controllo;
- g. Verifica le richieste di erogazione dei contributi inoltrate dai GAC e dagli altri beneficiari delle azioni ed eroga i contributi;
- h. Eroga i contributi e le eventuali anticipazioni ai GAC secondo atti e procedure che salvaguardino la certezza del rientro delle somme anticipate nel caso di irregolarità;
- i. Verifica ed approva le eventuali variazioni/rimodulazioni proposte dai GAC per i propri PSC.

La Regione Puglia per consentire al GAC lo svolgimento delle funzioni delegate, si impegna a:

- assicurare il supporto necessario all'abilitazione dei GAC alla gestione e utilizzo del Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura (SIPA);
- svolgere l'attività di verifica sul corretto utilizzo e aggiornamento del SIPA;
- fornire al GAC un software per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, che faciliti l'attività di istruttoria e valutazione delle operazioni ammissibili, l'archiviazione dei fascicoli progettuali, nonché la raccolta dei dati di monitoraggio da inserire nel SIPA, relativamente a ciascuna operazione ammessa al finanziamento.

Art. 9

(Responsabilità ed impegni del GAC)

1. Essendo titolare del PSC e beneficiario dell'iniziativa, il GAC è responsabile nei confronti della Regione della corretta realizzazione degli interventi e del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.
2. Il GAC in particolare è responsabile:
 - della regolare e corretta attuazione di operazioni a gestione diretta;
 - della buona e rapida esecuzione degli interventi e della loro conformità alla normativa in vigore;
 - del regolare ed efficiente funzionamento della struttura amministrativa, adeguata agli interventi e alle risorse da gestire;
 - della regolare gestione dei contributi per quanto riguarda le spese sostenute direttamente nell'attuazione delle azioni a regia diretta;
 - della regolare ed efficace gestione dei contributi pubblici, concessi nell'ambito del PSC;
 - dell'adozione di un apposito sistema contabile idoneo a codificare e registrare ogni pagamento effettuato per la realizzazione del PSC;

- della conservazione presso la propria sede dei documenti giustificativi per le spese sostenute per la durata degli impegni sottoscritti;
- del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di concorrenza, ambiente, pari opportunità, appalti pubblici, pubblicità;
- del rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di monitoraggio e dell'attivazione dei relativi flussi informativi, nonché della correttezza delle informazioni fornite;
- dei danni arrecati a terzi ed all'ambiente in attuazione nella realizzazione fisica delle azioni a regia diretta GAC;
- della restituzione del contributo pubblico nel caso di realizzazione del PSC in maniera difforme da quello approvato;
- della completezza della documentazione presentata dagli altri beneficiari del PSC.

3. Il GAC è obbligato a:

- condurre un'adeguata azione di divulgazione (animazione e comunicazione) del PSC e delle opportunità connesse (promozione dello sviluppo) dando adeguata pubblicità alle misure e azioni del PSC, nonché dei relativi bandi di attuazione, così come stabilito all'art 16 della presente convenzione;
- selezionare le operazioni in modo conforme agli obiettivi ed ai criteri previsti dal PO FEP 2007/2013 e dal PSC;
- applicare per la selezione dei beneficiari delle azioni i criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza relativamente alle operazioni che fanno riferimento ad azioni/misure degli Assi I,II,III del PO FEP 2007/2013 e di proporre dei sotto-criteri di selezione nel caso lo ritenesse necessario per l'approvazione da parte del RAdG;
- proporre dei criteri di selezione per la selezione dei beneficiari delle azioni che non fanno riferimento ad azioni/misure degli Assi I,II,III del PO FEP 2007/2013, per l'approvazione da parte del RAdG;
- formulare motivazioni chiare per l'accettazione o il rifiuto delle domande di finanziamento, garantendo il rispetto delle norme in materia di ammissibilità;
- procedere alla selezione di contraenti/fornitori in modo conforme alle norme vigenti in materia di appalti pubblici e attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto nel D. lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- selezionare il personale, i professionisti, gli esperti ed i consulenti tramite procedure di evidenza pubblica;
- evitare l'insorgere di conflitti di interesse nell'attuazione del PSC, intendendo per tale l'incompatibilità e la sovrapposizioni di funzioni nell'attuazione del PSC (le principali figure che possono incorrere in situazione di conflitto di interesse sono le seguenti: i membri dell'organo decisionale quando partecipano all'approvazione di progetti relativi a potenziali beneficiari ad essi ricollegabili; i soggetti responsabili dei procedimenti di istruttoria e/o di selezione dei progetti istruiscono bandi cui hanno partecipato potenziali beneficiari ad essi ricollegabili; tra i soggetti responsabili della selezione di collaboratori/consulenti e/o fornitori quando i candidati ad essi ricollegabili partecipano alle relative short list/procedure; tra istruttori e controllori al fine del rispetto del principio di separazione delle funzioni). Nel regolamento interno del GAC saranno specificate nel dettaglio le fattispecie rientranti nei casi "ricollegabili";

- costituire e mantenere per tutte le operazioni cofinanziate i relativi fascicoli secondo quanto disposto dal Manuale delle procedure e dei controlli della gestione;
 - comunicare alla Regione Puglia (RAdG) l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti progettuali, amministrativi e contabili relativi alle operazioni cofinanziate;
 - mettere a disposizione, su richiesta della Regione Puglia (RAdG e RAdC) o dell'AdG ovvero delle altre Autorità del Programma o di altri soggetti e/o organismi preposti ai controlli, tutta la documentazione inerente le operazioni cofinanziate;
 - dotarsi di un regolamento interno, che dovrà essere approvato dalla Regione e che raccolga almeno tutte le disposizioni e le indicazioni sulle modalità organizzative e procedurali;
 - mantenere un sistema di contabilità separato (conto corrente dedicato) per l'attuazione della strategia di sviluppo locale al fine di codificare e registrare ogni pagamento effettuato per la realizzazione del Piano;
 - assicurare il rispetto degli impegni assunti per il periodo richiesto, così come previsto per le singole misure;
 - comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti il PSC;
 - essere in regola con tutti gli adempimenti di legge pertinenti quali ad esempio il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
 - verificare la regolare esecuzione delle attività e degli interventi finanziati nell'ambito del PSC;
 - Per le misure a regia diretta diverse dalla i e j il GAC dovrà presentare un progetto esecutivo alla Regione per l'approvazione.
4. Il GAC è obbligato a comunicare ai beneficiari diversi dal GAC delle responsabilità e degli impegni che dovranno assumere, così come di seguito elencati:
- a. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente il PSC;
 - b. mantenere un sistema di contabilità separata mediante conto corrente dedicato (utilizzato esclusivamente a movimentare le somme derivanti dal finanziamento per la realizzazione dell'azione ammessa a contributo) e una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture);
 - c. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento mediante bonifico o altre forme previste dalla disciplina comunitaria e nazionale a valere sui fondi disponibili sul conto dedicato;
 - d. installare in loco un cartello, secondo quanto indicato negli articoli 32 e 33 del Reg. (CE) n. 498/2007, per gli interventi relativi ad opere di infrastruttura o di costruzione, il cui costo totale ammissibile supera euro 500.000,00, entro un mese dall'inizio dei lavori, ed una targa informativa permanente entro sei mesi dal termine dell'azione per interventi relativi ad opere di infrastruttura o di costruzione, il cui costo totale ammissibile supera i 500.000,00 euro e consiste nell'acquisto di un oggetto fisico.
 - e. realizzare le azioni nei tempi indicati nel cronoprogramma del PSC;
 - f. non modificare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento, non vendere o cedere gli stessi per la durata di anni 5 decorrenti dalla data di accertamento amministrativo condotto a conclusione dell'intervento;

- g. mantenere l'occupazione creata per i due anni successivi alla conclusione del PSC, nel caso in sede di ammissibilità a contributo fosse stato riconosciuto l'incremento occupazionale quale effetto diretto del piano;
- h. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che gli Organismi preposti riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- i. conservare la documentazione giustificativa, in originale, inerente gli interventi realizzati, archiviandola in forma separata, sino al termine di cui all'articolo 87 del Reg. (CE) n. 1198/2006;

Per le misure diverse da quelle previste dai primi 3 assi del PO FEP 2007/2013, in applicazione dell'art. 44 del Reg. (CE) 1198/2006,

a presentare per ciascuna misura/azione una proposta dei criteri di selezione delle operazioni insieme alle proposte di bandi relativi.

Per tutte le misure il GAC si impegna a:

a trasmettere al RAdG tutte le informazioni sulle operazioni ammesse al finanziamento e sull'istruttoria svolta, affinché i soggetti preposti al controllo possano svolgere le verifiche necessarie sulle domande di pagamento ed erogare i contributi agli aventi diritto.

Art. 10

(Avvio delle attività da parte del GAC)

Il GAC a partire dalla data della sottoscrizione della presente convenzione stipulata con la Regione, deve dare avvio alle attività di esecuzione del PSC. Il GAC dà comunicazione alla Regione Puglia, Servizio Caccia e Pesca, Via Paolo Iembo, 38/F, 70126, Bari, dell'inizio delle attività mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

La dichiarazione di inizio attività deve essere inviata al massimo entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, corredata dai seguenti documenti:

- domanda di finanziamento dell'anticipazione di un importo pari al 50% del contributo pubblico, da parte del legale rappresentante, relativo alle misure "i - *acquisizione di competenze e preparazione ed attuazione della strategia di sviluppo locale*" e "j- *spese operative dei gruppi*", qualora richiesta;
- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta e concedibile;
- coordinate bancarie del Conto corrente vincolato ad esclusivo uso dell'attuazione del PSC.

Trascorsi i 30 giorni senza che sia pervenuta la dichiarazione di inizio attività, il RAdG comunica al GAC l'imminente revoca del provvedimento di ammissione al finanziamento. Trascorsi ulteriori 15 giorni senza alcuna risposta da parte del GAC interessato, il RAdG, dispone la revoca del provvedimento di ammissibilità.

Trascorsi 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio attività, il RAdG procede alla liquidazione dell'anticipazione di un importo pari al 50% del contributo pubblico dei costi di cui alle misure i e j del PSC su richiesta del GAC e previa presentazione della garanzia fidejussoria.

La Regione provvederà ad acquisire d'ufficio la documentazione di certificazione antimafia ai sensi del DPR 252/98.

Art. 11 (Ammissibilità delle spese)

Il periodo di eleggibilità delle spese ammissibili decorre dalla data di pubblicazione dell'*Avviso pubblico per la selezione dei GAC* sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 12 del 31/01/2011. Tale periodo si conclude alla data di chiusura del programma e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Relativamente alle singole operazioni ammesse al finanziamento, il periodo di eleggibilità delle spese è stabilito nel bando pertinente emanato dal GAC, tenendo conto dei limiti e delle condizioni imposti dal PO FEP.

Le operazioni cofinanziate non devono essere state, comunque, ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

Le spese di gestione del GAC coprono le annualità, fino al 31 dicembre 2015.

Gli impegni possono essere fatti fino al 31 dicembre 2015 a condizione che i relativi pagamenti siano effettuati entro tale data.

1. Per essere considerate ammissibili, le spese devono:

- essere previste nel PSC approvato e nel Piano Finanziario dettagliato del PSC;
- essere previste nel manuale di gestione e controllo;
- essere coerenti con gli obiettivi della misura/azione a cui l'operazione si riferisce ed essere necessarie per la realizzazione dell'operazione oggetto di finanziamento;
- essere ragionevoli e sostenute in conformità con i principi di buona gestione finanziaria, in particolare il rapporto tra il valore in denaro e il rapporto costo-beneficio;
- essere state effettivamente sostenute, registrate presso la contabilità separata del GAC e dei Beneficiari finali di Progetto ed essere identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.

2. L'ammissibilità dei costi è determinata sulla base dei Regolamenti (CE) riportati nelle premesse della presente convenzione, nonché dalle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Le spese sostenute dal GAC per la sua costituzione e per altre attività precedenti alla sua approvazione sono ammissibili, in quanto contemplati all'art. 44 del Reg.1198/2006, alla lettera i) "Acquisizione di competenze e agevolazione della preparazione e attuazione della strategia di sviluppo locale". A titolo esemplificativo si riportano le tipologie di spesa ammissibili antecedenti all'approvazione definitiva della graduatoria dei PSC:

(a) sostegno tecnico per la costituzione di nuovi partenariati locali o la ristrutturazione di quelli esistenti;

(b) sostegno tecnico per l'elaborazione, il controllo e la valutazione delle strategie di sviluppo locale;

(c) studi sulla zona interessata;

(d) misure di informazione sulla zona e la strategia di sviluppo locale destinate ai portatori di interesse e al grande pubblico;

(e) la formazione del personale incaricato della preparazione e dell'attuazione di una strategia di sviluppo locale, incluse azioni di formazione come quelle relative alla gestione dei gruppi;

(f) iniziative promozionali e formazione di promotori di progetti.

La spesa dovrà essere effettuata in conformità alla dotazione finanziaria programmata per ciascuna annualità nell'ambito del PSC. La dotazione finanziaria del PSC potrà essere ridotta in misura pari alle somme non spese entro i termini programmati.

Per quanto riguarda le attività di animazione, il GAC è tenuto a conservare adeguata documentazione. In particolare, per riunioni, incontri e tavoli di lavoro, si segnala la necessità di :

- produrre l'ordine del giorno e le finalità dell'incontro;
- evidenziare le eventuali iniziative adottate per coinvolgere i diversi targets;
- raccogliere, mediante fogli firme, le presenze;
- tenere traccia delle posizioni assunte dai diversi attori coinvolti;
- tenere traccia delle decisioni adottate e degli elementi di discussione.

Il GAC dovrà presentare al RAAdG un resoconto delle suddette attività di animazione.

Relativamente alle misure "i" e "j" sono ammissibili le seguenti spese:

- costi per la redazione del PSC , spese per la costituzione del GAC, l'ammontare di tali costi non può essere superiore a 15.000 euro;
- costi inerenti un piano di comunicazione ed animazione;
- spese per il personale ed i compensi per gli organi di amministrazione (tale ultimo costo non può superare la quota del 5% dei costi di gestione), consulenze specialistiche, spese correnti come utenze varie, materiali di consumo, fitto sede, attività di servizio (pulizie sedi) acquisto o noleggi arredi, macchine ed attrezzature per uffici, strumenti informatici, rimborsi di spese di viaggio e soggiorno del personale;
- costi per la formazione del personale del GAC addetto all'attuazione della strategia di sviluppo locale, in particolare per quanto concerne il funzionamento, la programmazione delle misure, i sistemi di monitoraggio, l'utilizzo di programmi software ed il controllo.

Art. 12

(Erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese)

Misure a regia diretta del GAC

Al fine di dare efficacia ed efficienza alla spesa pubblica attivabile dal GAC e, di renderla compatibile con i vincoli relativi al disimpegno imposti dalle norme comunitarie, la Regione procederà:

- alla pianificazione annuale dell'avanzamento di spesa in funzione del rispetto, anche da parte del GAC, della regola del disimpegno automatico (n+2);
- alla determinazione dei rapporti tra l'avanzamento della spesa a valere sulla misura j "Spese operative dei Gruppi" e l'avanzamento della spesa a valere su tutte le altre misure del PSC, con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia delle spese di gestione del GAC.

La Regione approverà la pianificazione annuale dell'avanzamento di spesa presentata dal GAC all'inizio di ogni anno. Tale pianificazione dovrà essere funzionale ad evitare che sia applicata la regola del disimpegno automatico (n+2) e dovrà contenere degli indicatori determinati dai rapporti tra la spesa annuale prevista per la misura j "Spese operative dei Gruppi" e la spesa annuale imputata alle altre misure del PSC.

La Regione, inoltre, svolgerà il controllo su tali indicatori dati dai rapporti tra l'avanzamento della spesa a valere sulla misura j "Spese operative dei Gruppi" e l'avanzamento della spesa a valere su tutte le altre misure del PSC, con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia delle spese di gestione del GAC.

Il finanziamento per le misure a regia diretta del GAC è erogato secondo le seguenti modalità:

- Anticipazione del 50% del contributo pubblico totale concesso a fronte di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta e concedibile;
- Gli eventuali successivi acconti potranno essere erogati fino al raggiungimento del 97% del contributo pubblico totale concesso per un importo uguale alle spese sostenute e rendicontate, di una quota pari ad almeno il 20%, previo accertamento della regolare esecuzione del PSC ed a valere sulla garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata al momento della 1° anticipazione;
- L'erogazione del saldo finale del rimanente 3% verrà disposta a fronte di spese rendicontate pari al totale del contributo pubblico delle singole misure. La domanda del saldo del contributo pubblico sarà inoltrata da ciascun GAC previo accertamento delle spese dell'avvenuta realizzazione del PSC conforme all'approvazione e/o successive modifiche.
- Lo svincolo della garanzia fidejussoria è subordinata al collaudo finale.

Ai fini di ciascuna delle suddette erogazioni, il GAC trasmette alla Regione Puglia la seguente documentazione:

1) nel caso di anticipazione:

- richiesta di erogazione;
- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta e concedibile;
- coordinate bancarie del c/corrente vincolato ad esclusivo uso del PSC.

2) In caso di stato d'avanzamento, ivi compreso quello finale:

- richiesta di erogazione;
- relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte nel periodo di riferimento;
- dichiarazione del rappresentante legale del GAC, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che le misure a regia diretta del GAC procedono con regolarità e che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono conformi al PSC approvato ed ammissibili secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
- elenco delle fatture e della documentazione fiscalmente regolari o di altri titoli di spesa contenente il nome del fornitore, il numero e la data della fattura, oggetto della fornitura ed estremi del relativo pagamento;
- copia conforme della documentazione di spesa, costituita da fatture o da altri documenti di spesa fiscalmente validi, debitamente quietanzata e con apposta la dicitura "spesa sostenuta ai sensi del PO FEP – Asse IV, misura 4.1 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca", per importo pari a €_XXXX_data_XX/XX/XXXX.

A conclusione dei lavori, oltre la documentazione richiesta al punto precedente, è richiesta una relazione finale sulle attività complessivamente svolte.

Per le misure a regia diretta diverse dalla i e j le spese sostenute potranno essere rendicontate previa approvazione del progetto esecutivo da parte della Regione.

Misure in cui il beneficiario è un soggetto diverso dal GAC

Relativamente alle erogazioni che la Regione dovrà effettuare a favore dei beneficiari delle singole misure/azioni dei PSC diversi dal GAC, le modalità e i termini di erogazioni delle anticipazioni,

acconti e saldi dovranno essere disciplinati dettagliatamente nei singoli bandi e/o altre procedure per la selezione dei beneficiari finali.

Pertanto il GAC si impegna a presentare al RAdG presso il Servizio Caccia e Pesca -Regione Puglia gli schemi dei bandi, insieme all'indicazione delle risorse finanziarie da impegnare per ciascun bando.

Il GAC, in relazione al budget assegnato, effettua l'attività istruttoria al fine di individuare le operazioni ammissibili al finanziamento ed identifica i beneficiari. La Regione sulla base della attività svolta dal GAC, procede al controllo sulle domande di finanziamento prima di procedere all'erogazione delle relative domande di pagamento.

Al fine dell'erogazione delle domande di pagamento il GAC dovrà svolgere le attività di controllo che riguardano:

- la ricezione e la presa in carico delle richieste di pagamento;
- i controlli amministrativi;
- risoluzione delle anomalie;
- riesame delle richieste;

Spetta invece alla Regione provvedere a:

- controllare le attività svolte dal GAC;
- erogare i finanziamenti sulla base degli atti di concessione degli aiuti adottati dal GAC;
- controlli in loco.

La presentazione delle domande di finanziamento per operazioni rientranti nel PSC segue le procedure adottate nel manuale delle procedure del RAdG del tutto uniformata al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) previsto dalla normativa comunitaria in vigore. Le domande vengono "attivate" (ed acquisiti al SIGC), in via propedeutica, mediante procedure informatizzate gestite con il SIPA.

Il RAdG, sulla base delle richieste di erogazione effettuate dal GAC, procede all'erogazione dei contributi a ciascun beneficiario finale. Le richieste di erogazione devono riportare le generalità del creditore, la causale, la somma, la data di emissione e gli estremi degli atti di autorizzazione emessi. Alle richieste deve essere allegata la documentazione di riferimento. L'amministrazione regionale può richiedere chiarimenti, integrazione ed attivare le pertinenti attività di controllo.

Per tutte le operazioni realizzate nell'ambito del PSC, il GAC provvede alla conservazione, presso la propria sede, di tutte le copie dei documenti giustificativi di spesa che i beneficiari finali e attuatori delle singole azioni sostengono. Questi ultimi assicurano il trattamento e la conservazione della documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute così come stabilito dalla normativa vigente.

Le modalità di erogazione dei finanziamenti saranno regolamentate nei singoli bandi.

Modalità di realizzazione della spesa e di pagamento dei finanziamenti

Il GAC ha l'obbligo di aprire e mantenere per tutta la durata dell'operazione ammessa a finanziamento un "conto corrente dedicato" (bancario o postale) da utilizzare per la riscossione dei finanziamenti erogati dalla Regione e per tutti i pagamenti effettuati connessi a tale operazione. Le spese di apertura e gestione del conto corrente dedicato sono ammissibili, mentre non lo sono gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari.

I pagamenti dei beneficiari devono essere effettuati attraverso bonifico bancario o ricevuta bancaria (Riba), assegno non trasferibile, bollettino e vaglia postale. Non è ammesso il pagamento attraverso

contanti, se non per operazioni di importo inferiore a 500,00 (cinquecento/00) euro, IVA compresa. In caso contrario la relativa spesa non è considerata ammissibile.

I beneficiari devono provare la spesa con fattura o altri documenti avente valore probatorio equipollente, nelle quali devono essere indicate le voci di spesa e deve essere riportata la dicitura "Operazione cofinanziata dal PO FEP 2007/2013; Asse -IV, Misura 4.1- PSC del GAC _____ (denominazione) misura/azione _____ (titolo della misura o dell'azione del PSC); Titolo dell'Operazione _____".

Le modalità di realizzazione della spesa e di pagamento dei finanziamenti, in favore dei beneficiari diversi dal GAC saranno regolamentate nei singoli bandi.

Art. 13

(Funzioni di controllo)

L'impostazione adottata relativamente all'organizzazione dei controlli, risponde a quanto richiesto dall'art. 59 del Regolamento (CE) 1198/2006. e dall'art. 39 del Reg (CE) n. 498/ 2006.

Sulle misure/azioni che il GAC realizzerà direttamente in quanto beneficiario finale, il controllo sarà effettuato dalla Regione attraverso la commissione tecnica- amministrativa di controllo.

Il controllo è svolto secondo le procedure descritte nel Manuale delle procedure e dei controlli dell'autorità di gestione P.O. FEP 2007/2013. richiamato in premessa.

Relativamente alle operazioni selezionate e finanziate nell'ambito delle misure del PSC, il cui beneficiario finale è un soggetto diverso dal GAC, il GAC si impegna ad effettuare i controlli amministrativi sul 100% delle domande di finanziamento, al fine di consentire la verifica del rispetto delle condizioni per la concessione dei contributi e dei relativi impegni assunti dai beneficiari delle singole azioni.

Il GAC dopo aver espletato il controllo amministrativo invia alla Regione la richiesta per il controllo della Commissione.

Al fine di facilitare le attività di controllo che la Commissione dovrà espletare, il GAC si impegna a organizzare il supporto tecnico logistico per le verifiche e i sopralluoghi necessari da svolgere.

Inoltre, il GAC dovrà predisporre la seguente documentazione da rendere disponibile in sede di ispezione:

- elenco delle spese sostenute regolarmente firmato ;
- tabella riassuntiva con suddivisione dell'importo soggetto al controllo per misura ed operazione/progetto;
- pista di controllo;
- copie delle fatture quietanzate e relative bolle di accompagnamento o altri eventuali giustificativi di spesa attestanti l'avvenuto pagamento.

Le Commissioni di controllo della Regione Puglia, ove sia ritenuto necessario, potranno sempre richiedere eventuali supplementi di documentazione.

Il GAC provvederà a creare dei fascicoli progettuali per ciascuna operazione ammessa al finanziamento, per i quali dovrà conservare tutta la documentazione pertinente.

L'attività di controllo svolta, i risultati della verifica e le misure di riduzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità devono essere registrati su apposite check-list nel fascicolo della domanda e conservate nel dossier che il GAC è tenuto a conservare presso la propria sede.

Le attività di controllo delle operazioni ammesse a cofinanziamento, alle Commissioni Tecnico Amministrative che la Regione individuerà, comprenderanno:

- la verifica sul controllo amministrativo-contabile già svolta dal GAC ;
- il controllo in loco.

Nel caso di irregolarità rilevate nell'attuazione delle operazioni ammesse al finanziamento, potranno essere effettuate delle riduzioni o delle esclusioni dei finanziamenti.

Le riduzioni si applicano mutatis mutandis alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli (controlli in loco ed ex post).

Il meccanismo di riduzione è applicabile in fase di controllo amministrativo del progetto finanziato, in fase di controllo in loco del progetto e in fase di controllo ex post.

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure relative alla gestione del GAC, all'acquisizione delle competenze e all'animazione sul territorio, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui alle disposizioni del Manuale delle procedure e dei controlli e nel rispetto della normativa vigente. In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

Art. 14

(Funzioni di monitoraggio fisico e finanziario)

Il GAC assume i medesimi obblighi del RAdG nell'assicurare la corretta e la tempestiva implementazione delle attività di monitoraggio del PSC, secondo le indicazioni e le scadenze fissate dall'AdG a livello nazionale nell'ambito del sistema SIPA e per la predisposizione della Relazione Annuale di Esecuzione (RAE) del PO FEP 2007/2013 che l'AdG deve presentare alla Commissione Europea, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, entro il 30 giugno di ogni anno.

Il GAC, inoltre, si impegna ad assicurare la massima collaborazione con il RAdG nella fornitura di qualunque supporto informativo e conoscitivo in relazione alle attività di valutazione in itinere del PO FEP 2007/2013.

L'attività di monitoraggio suddetta dovrà essere svolta dal GAC sulla base di supporti, anche di natura informatica, che saranno messi a disposizione dal RAdG.

Il RAdG si impegna ad effettuare i riscontri delle risultanze del monitoraggio effettuato dal GAC rispetto ai dati di avanzamento procedurale, finanziario e fisico desunti dagli applicativi del portale SIPA ed a comunicare al GAC le eventuali differenze, al fine di verificarne congiuntamente le cause e di provvedere all'allineamento dei dati stessi.

Articolo 15

(Varianti al PSC)

Il GAC è tenuto a realizzare le attività come descritte nel PSC, rispettando le tempistiche e le previsioni di spesa.

Le varianti sono disciplinate nel seguente modo:

- Varianti non sostanziali, quali ad esempio modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative, che non alterano le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il cui importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa, non necessitano della preventiva autorizzazione, ma devono essere in ogni caso comunicate alla Regione Puglia prima della loro esecuzione, nonché dovranno essere evidenziati i motivi in sede di rendicontazione finale.
- Varianti sostanziali sono richieste all'Amministrazione Regionale – RAdG che le valuta.

Per essere ammissibile la richiesta di variante deve rispettare i seguenti requisiti:

- consentire di mantenere la coerenza con gli obiettivi del piano ammesso a contributo;
- non alterare le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
- non comportare la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del PSC;
- non comportare una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
- la richiesta deve essere inoltrata entro la data di scadenza del provvedimento di concessione pena la non ammissibilità.

In tutti i casi è facoltà della Regione Puglia approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

Il termine ultimo per presentare variazioni al PSC è il 30/06/2015.

Art 16

(Informazione e pubblicità)

IL GAC è responsabile dell'attività di informazione e pubblicità sul proprio territorio.

In particolare:

- a) Per i progetti attuati nell'ambito delle misure/azioni a titolarità del PSC, il GAC, in quanto anche beneficiario, pubblicizza le attività svolte e i risultati ottenuti, mettendo in evidenza il ruolo della Comunità Europea e garantendo la visibilità e la trasparenza del sostegno FEP ottenuto;
- b) Per i progetti attuati nell'ambito delle misure/azioni a bando, il GAC informa i potenziali beneficiari circa le possibilità offerte dal PSC. Nello specifico, l'informazione è assicurata attraverso:

- la pubblicazione dei bandi di gara presso le sedi dei Comuni interessati (albi pretori);
- la diffusione delle informazioni presso le associazioni di categoria interessate;
- la pubblicazione sul sito internet ufficiale del GAC;

Presso la sede del GAC deve essere affissa una targa informativa con la dicitura: "Operazione cofinanziata dal PO FEP 2007/2013; Asse_IV, Misura 4.1- PSC del GAC _____ (denominazione) misura/azione _____ (titolo della misura o dell'azione del PSC); Titolo dell'Operazione _____".

Le targhe informative, i cartelli, le pubblicazioni e tutto il materiale predisposto nell'ambito dei progetti deve riportare gli slogan e i loghi, conformemente a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e regionale. In particolare, devono essere inseriti i loghi dell'UE, dello Stato italiano e della Regione Puglia.

Art. 17**(Gestione di banche dati)**

Il GAC si impegna ad un puntuale utilizzo delle funzionalità del Sistema integrato di gestione e controllo secondo le specifiche disposizioni impartite dalla Regione.

Il GAC si impegna a garantire la veridicità dei dati da esso inseriti nel SIPA e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il GAC si impegna ad utilizzare il software per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale messo a disposizione dalla regione puglia.

Art. 18**(Attività di verifica e di messa a disposizione degli atti)**

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni comunitarie o nazionali, anche in occasione di verifiche e Audit, il GAC si impegna a rendere disponibili al RAdG, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure.

Art. 19**(Principio di leale collaborazione)**

Le Parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni di propria competenza, si impegnano ad un'attuazione della presente convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.

Le Parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

Art. 20**(Poteri sostitutivi e revoca)**

In caso di inadempimento degli impegni previsti dalla presente convenzione la Regione Puglia adotta tutte le iniziative necessarie.

In relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, la Regione Puglia può disporre la revoca della delega di funzioni oggetto della presente convenzione.

Il contributo è revocato in caso:

- di rinuncia da parte del GAC;
- il GAC contravviene a quanto stabilito nella convenzione;
- viene accertato che il GAC ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione;
- il GAC destina il finanziamento alla realizzazione di azioni differenti da quelle previste nel PSC approvato;
- di mancato avvio delle attività del GAC entro un periodo di 90 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata dal GAC a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 21**(Aggiornamenti, modifica e integrazione della convenzione)**

Le Parti si obbligano a modificare, integrare o aggiornare la presente convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

Art. 22**(Inadempienze)**

In caso di gravi inadempienze o di violazioni da parte del GAC degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle attività, ove l'inadempimento non venga sanato nel termine di giorni venti, a decorrere dalla ricezione dell'apposita diffida scritta ad adempiere intimata dalla Regione Puglia, la presente convenzione si intende risolta di diritto. In tal caso, la Regione procederà, con apposito provvedimento, all'acquisizione dell'importo di cui alla garanzia fideiussoria presentata dal GAC. È salva l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che la Regione ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

Art. 23**(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

Il GAC assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i..

Art. 24**(Informativa sul trattamento dei dati personali)**

Le Parti si conformano a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità dei dati dei beneficiari e in particolare a quanto disposto dall'art. 31 comma 2, lettera d) del Regolamento della Commissione 498/2007.

Le Parti altresì si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza presente nella legge medesima.

Art. 25**(Disposizioni finali)**

Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli e spese di registro) sono a totale carico del GAC, senza diritto di rivalsa. Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Tutta la corrispondenza con la Regione per l'intera durata della presente convenzione deve essere inviata al seguente indirizzo: Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Caccia e Pesca - Servizio Caccia e Pesca, via Paolo Lembo, n. 38/f - CAP 70126 Bari.

Qualsiasi modifica o integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti, fatte salve le modifiche

dovute ad applicazioni di disposizioni legislative e regolamentari di nuova introduzione, nonché a disposizioni comunitari e ministeriali.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

La presente convenzione è regolata dalle leggi italiane. Il luogo di giurisdizione è Bari.

PER LA REGIONE PUGLIA

Il dirigente del Servizio Caccia e Pesca

Referente Autorità di Gestione del PO FEP 2007/2013

Dott. Giuseppe Leo

PER IL GAC

Il legale rappresentante

(Dott. Nunzio Stoppiello)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CACCIA E PESCA 26 settembre 2012, n. 313

Reg. (CE) n. 1198/2006 Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 - Asse IV - Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca". Approvazione Schema di convenzione tra Regione Puglia e Gruppo d'Azione Costiero "Adriatico-Salentino".

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO CACCIA E PESCA**

Il giorno 26 settembre 2012, in Bari, nella sede della Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Caccia e Pesca, Via Paolo Lembo, n. 38/F, è stata adottata la presente determinazione

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata sugli atti d'ufficio dal responsabile dell'Asse IV - Misura 4.1 - "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" del P.O. FEP 2007/2013, dott.ssa Angela Maria Carmela AGRESTI, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Pesca don. Angelo MARINO, dalla quale emerge quanto segue;

Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al FEP;

Visto il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commis-

sione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006;

Visto il Reg. (CE) n. 1249 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica il Reg. (CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al FEP;

Visto il Vademecum FEP della Commissione europea del 26 marzo 2007;

Visto il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca - luglio 2007;

Visto il Programma Operativo Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia, approvato dalla Commissione con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013;

Visto l'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 tra il Mi.P.A.A.F./Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza del 18 settembre 2008. Pubblicato sul supplemento ordinario n. 260 alla G.U. n. 278 del 27.11.2008;

Viste le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 del 20 maggio 2009, adottate con Decreto direttoriale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (MIPAAF) n. 50 del 09 settembre 2009;

Visti i Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti, approvati con DD della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (MIPAAF) n. 21 del 26 marzo 2010;

Visti i Criteri di selezione per la concessione degli aiuti, approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del 1 ottobre 2010;

Vista la Nota metodologica per l'attuazione dell'Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca